



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

www.comune.camponellelba.li.it

AREA FINANZIARIA - TRIBUTARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 11 DEL 4/4/2007)

INDICE

- Art. 1: Istituzione della tassa	pag. 2
- Art. 2: Oggetto del Regolamento	pag. 2
- Art. 3: Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	pag. 2
- Art. 4: Soggetti passivi della tassa	pag. 3
- Art. 5: Presupposto della tassa	pag. 3
- Art. 6: Termine di presentazione della denuncia o della rettifica	pag. 3
- Art. 7: Limiti territoriali di attivazione del servizio	pag. 4
- Art. 8: Collegamento Ufficio Tributi e Uffici comunali	pag. 4
- Art. 9: Cancellazione dal ruolo	pag. 4
- Art. 10: Funzionario responsabile	pag. 5
- Art. 11: Definizione di locali ed aree tassabili	pag. 5
- Art. 12: Classificazione di locali ed aree	pag. 5
- Art. 13: Occupazione temporanea di locali	pag. 6
- Art. 14: Applicazione della tassa in funzione del servizio	pag. 7
- Art. 15: Determinazione della tassa	pag. 7
- Art. 16: Norme per la determinazione della superficie	pag. 7
- Art. 17: Esenzioni oggettive	pag. 7
- Art. 18: Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti	pag. 8
- Art. 19: Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio (Abrogato)	pag. 8
- Art. 20: Riduzioni della tassa	pag. 8
- Art. 21: Riduzioni per particolari condizioni di uso	pag. 9
- Art. 22: Agevolazioni	pag. 9
- Art. 23: Sanzioni	pag. 9
- Art. 24: Norme di rinvio	pag. 10
- Art. 25: Entrata in vigore	pag. 10

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Piazza Dante Alighieri, 1 - 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - C.F. 82001510492 - P.IVA 00919910497

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

interni, individuati dall'art. 2, III comma del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 39 comma 1 della L.22.02.1994 n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, II comma del D.P.R. 915/82, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39 comma 1 della L. 146/94, al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.Lgs. 507/93.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

Art. 3

Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. n° 22/97 e di cui il detentore si disfì o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani quelli descritti al comma 2, art. 7, del D.lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 5

Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita;
- e) [...] ;
- f) tettoie;
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 915/82, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della L. 146/94.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possono prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del D.Lgs. 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 6

Termine di presentazione della denuncia o della rettifica

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la residenza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 7

Limiti territoriali di attivazione del servizio

Il regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 915/82 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59, comma 1 del D.P.R. 507/93.

Art. 8

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali comunicano quadrienalmente all'ufficio tributi le

seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari, i decessi ed i trasferimenti di residenza all'interno del comune;
- Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ed un elenco delle imprese che cessano un'attività;
- Ufficio Vigili Urbani: denunce cessione di fabbricati.

Art. 9

Cancellazione dal ruolo

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art.10

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93 la Giunta Municipale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art.11

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Art.12

Classificazione di locali ed aree

CATEGORIA

DESCRIZIONE

1^ Locali ad uso abitativo con relative aree accessorie e pertinenze.

2^ Locali principali, secondari e accessori destinati ad alberghi, villaggi turistici, locande, affittacamere e affittappartamenti.

3^ Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e/o deperibili.

SOTTO CATEGORIA

- A) Attività commerciali di beni deperibili non indicati nei sottostanti punti B, C e D;
- B) panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi di frutta e verdura, negozi di fiori, pescherie;
- C) Supermercati;
- D) Pubblici esercizi (Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, fast food, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, mense, rosticcerie, spaghetterie) ed attività artigianali del settore alimentare.

4^ Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole private, palestre, sale teatrali e cinematografiche, depositi di macchine e materie militari, delle case di cura, degli ospedali, dei collegi.

5^ Campeggi, stabilimenti balneari, distributori di carburante.

6^ Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive.

7^ Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali: istituti di credito e di assicurazioni, uffici professionali e commerciali, agenzie di viaggio, di commercio e di rappresentanze, studi medici.

8^ Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale.

9^ Locali ed aree delle attività del settore del legno (falegnamerie).

10^ Locali ed aree adibiti ad autofficine e riparazioni meccaniche (auto e moto) in genere, ad autolavaggi, ad elettrauto, a gommisti, a cantieri nautici.

11^ Banchi di vendita all'aperto a carattere continuato o ricorrente.

12^ Locali ed aree del commercio al dettaglio di beni non deperibili.

13^ Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sale giochi, sale corse.

14^ Locali adibiti a circoli sportivi e ricreativi.

15^ Autorimesse e magazzini senza vendita.

16^ Parcheggi a pagamento su aree coperte ed aree scoperte.

Art.13

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14

Applicazione della tassa in funzione del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del D.P.R. 915/82.

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

Art.15

Determinazione della tariffa

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Municipale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

A tale proposito la Giunta Municipale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati dall'art. 61 e dall'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 507/93.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Municipale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

Art.16

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul perimetro interno delle aree scoperte.

Art.17

Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa:

- a) i balconi, le verande che costituiscono pertinenza o accessori di immobili adibiti a civile abitazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
- b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune.

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le abitazioni civili sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili ed uffici comunali ad uso pubblico con esclusione di quelli concessi in locazione o comodato gratuito a terzi;
- d) superfici o parti di esse dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti;

e) le scuole pubbliche, gli asili e scuole materne convenzionate con il Comune, le associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

f) gli edifici delle associazioni culturali, ricreative o sportive che non abbiano fini di lucro ove viene svolta l'attività societaria "

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

Art.18

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 507/93, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett.c), della L. 28.03.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/93, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 183 giorni annui ed in maniera non ricorrente. Nella ipotesi di occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66, comma 3, lett.c), del D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 19

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

Abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 68, lettera d) della Legge 28.12.95 n°549.

Art. 20

Riduzione della tassa

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/93, tali da richiedere la riduzione della tassa del 60% le seguenti condizioni:

- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiori a 1000 metri dal locale o area soggetta alla tassa.

Art.21

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

In applicazione dell'art. 66, comma 3 e comma 4, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 25% per abitazioni con unico occupante;
- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 della L. 9.5.1975, n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Art.22

Agevolazioni

In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 1) riduzione del 20% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
- 2) riduzione del 20% sulla tariffa base per i soggetti che producono residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

3) esenzione totale dal 1° gennaio 2007 per abitazioni occupate da nuclei monobibili familiari dei quali almeno uno dei componenti è invalido al 100%.

L'esenzione, per entrambe le ipotesi suindicate, è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo di convivenza familiare sia titolare di un diritto di proprietà o usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche per quote, su unità immobiliari a qualsiasi uso adibite con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che è tenuto ad allegare documentazione attestante le condizioni dichiarate.

La domanda, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da sottoscrivere in presenza di un impiegato comunale addetto, deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno all'Ufficio Tributi e, se accettata, comporterà il riconoscimento dell'esenzione per la tassa dovuta per l'anno in corso.

Tale domanda non deve essere ripetuta negli anni seguenti se le condizioni restano invariate.

Il contribuente titolare di tale agevolazione è tenuto a comunicare, all'Ufficio Tributi, entro il termine summenzionato, la decadenza dai requisiti.

L'ufficio Tributi può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da entrate diverse dai proventi della Tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.

Art.23

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive e modifiche ed integrazioni.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal comma 3 del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Municipale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e nel D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.